Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 4 febbraio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **46.500** - Semestrale L. **24.500** - Trimestrale L. **12.700** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **30.000** - Semestrale L. **16.000** - Trimestrale L. **8.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). *Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 33 DEL 4 FEBBRAIO 1977:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(13027)

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1977.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributi dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del 2 febbraio 1977 del consiglio di presidenza del Senato, adottata ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1977;

Decreta:

Sono assegnati, sulla base dell'allegato piano di ripartizione, i contributi di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 2 febbraio 1977

Il Presidente: FANFANI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Numero senatori	GRUPPO PARLAMENTARE	2 % (art. 3, lettera *a*)	23 % (art. 3, lettera *b*)	75 % (art. 3, lettera *c*)	Totale
136	Democrazia cristiana	37.500.000	420.731.707	4.751.552.794	5.209.784.501
99	Partito comunista italiano	37.500.000	420.731.707	3.458.850.931	3.917.082.638
31	Partito socialista italiano	37.500.000	420.731.707	1.083.074.534	1.541.306.241
18	Sinistra indipendente	37.500.000	42.073.172	628.881.988	708.455.160
14	Misto	37.500.000	—	489.130.435	526.630.435
9	Democrazia nazionale costituente di destra	37.500.000	420.731.707	314.440.994	772.672.701
8	Partito socialista democratico italiano	37.500.000	420.731.707	279.503.106	737.734.813
7	Partito repubblicano italiano	37.500.000	420.731.707	244.565.218	702.796.925
322					
	Rappresentanza parlamentare del Movimento sociale italiano - Destra nazionale (6, iscritti al gruppo misto)	—	420.731.707	—	420.731.707
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale italiano (2, iscritti al gruppo misto)	—	420.731.707	—	420.731.707
	Componente parlamentare della «Südtiroler Volkspartei» (2, iscritti al grüppo misto)	—	42.073.172	—	42.073.172
		300.000.000	3.450.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000

(1161)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (codici penali militari di pace e di guerra) limitatamente alle parole "il testo del codice militare di pace"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: "Ordinamento giudiziario militare"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1216)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 gennaio 1977, n. 14.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, sono riaperti per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente devoluzione al Ministro per l'agricoltura e le foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Ritenuta l'opportunità di nominare il prof. Alfredo Rabbi quale presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del prof. Agostino Rigi Luperti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Alfredo Rabbi, ordinario di chimica biologica nell'Università di Bologna è nominato presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 20 *Agricoltura, foglio n.* 77

(1008)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 luglio 1967 che regola i limiti, le modalità e le garanzie in ordine all'assicurazione ed al finanziamento dei crediti all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO, PER GLI AFFARI ESTERI E PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione dei lavori all'estero nonché all'assistenza dei Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 19 luglio 1967, riguardante i limiti, le modalità e le garanzie relativamente all'assicurazione e finanziamento dei crediti di cui alla richiamata legge n. 131;

Sentito il comitato di cui all'art. 24 della ripetuta legge n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 1967 è sostituito dai seguenti:

« I limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e di riassicurazione, per ogni garanzia assunta dall'INA, per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*), dell'art. 2 lettere *a*), *b*) e *c*) nonché degli articoli 8, 12 e 15 della legge sono fissati nella misura dello 0,10 % e dell'1,25 %, per i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 9) dell'art. 5 della legge.

I limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e di riassicurazione, per ogni garanzia assunta dall'INA, per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lettera *c*) e dell'art. 2, lettera *d*) della legge sono fissati nella misura dello 0,30 % e dello 1,50 %, per il rischio di cui al n. 7 dell'art. 5 della legge ».

Art. 2.

Il punto 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e successivi commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 luglio 1967 sono sostituiti dal seguente testo:

« Il 75 % dei crediti assicurati in base agli articoli 1, lettera *d*) e 2, lettera *e*) della legge, lasciando a carico dell'assicurato lo scoperto obbligatorio pari al 15 % per ogni rata di credito assicurata.

Il complesso dei crediti in essere assicurati nei confronti di ogni singolo acquirente e committente estero non può superare i due miliardi di lire.

Su proposta del comitato di cui all'art. 24, il Ministro per il tesoro può consentire l'assunzione di garanzie per importi che oltrepassano quello previsto dal comma precedente ».

Art. 3.

L'art. 7 del decreto ministeriale 3 luglio 1967 è sostituito dal seguente:

« Per le garanzie di cui agli articoli 1, lettera *e*) e 2, lettera *d*) della legge, relative all'aumento dei costi di produzione, le variazioni di costo che risultano complessivamente contenute nei limiti del 10 % del prezzo fisso restano a carico dell'assicurato; le variazioni che superano la percentuale suddetta rientrano per un ulteriore 10 % nella garanzia assicurativa fino ad un massimo del 20 %.

Ogni ulteriore eccedenza rimane esclusa dalla garanzia assicurativa ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione; sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1976
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 104

(1010)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1976.

Modalità di riscossione della tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle zone del demanio marittimo da parte del naviglio da pesca in disarmo da almeno due anni.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 maggio 1976, n. 389, recante provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 13 della stessa legge con il quale viene stabilito che il naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone del demanio marittimo, è sottoposto al pagamento di una tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle aree demaniali ove trovasi ubicato pari a L. 500 al mese per ogni tonnellata di stazza lorda;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 13, occorre disciplinare le modalità di riscossione della anzidetta tassa;

Decreta:

Art. 1.

La tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle aree demaniali di cui all'art. 13 della legge 14 maggio 1976, n. 389, è liquidata dal contribuente interessato e dallo stesso corrisposta mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale o in apposito conto corrente postale alla stessa intestato non oltre dieci giorni dalla scadenza di ciascun mese cui si riferisce il versamento. I pagamenti in conto corrente postale, compresi quelli effettuati mediante postagiro, sono ritenuti validi solo se effettuati con i normali modelli a quattro sezioni.

Nella causale di versamento devono sempre essere indicati gli elementi di identificazione del naviglio in disarmo, la relativa stazza lorda e l'ufficio marittimo presso il quale il naviglio stesso è iscritto.

Devono essere altresì indicati il periodo di tempo cui si riferisce il versamento e che la imputazione è effettuata sul cap. 2544 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Il termine di cui al primo comma dell'art. 13 della citata legge 14 maggio 1976, n. 389, decorre dal 25 dicembre 1976.

Art. 2.

Il contribuente è tenuto a far pervenire successivamente, e comunque non oltre il ventesimo giorno, all'autorità marittima del luogo ove trovasi il naviglio in disarmo, la quietanza del versamento effettuato presso la tesoreria provinciale o la ricevuta comprovante il pagamento a mezzo di conto corrente postale.

Art. 3.

Le quietanze o ricevute di pagamento devono essere allegate alle carte di bordo e conservate per almeno cinque anni dalla scadenza del periodo al quale il pagamento si riferisce. Esse devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

Art. 4.

La tassa di cui al precedente art. 1 è corrisposta in base al tonnellaggio di stazza lorda del naviglio interessato quale risulta dai documenti di bordo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero, del turismo e degli sports, arredamento secondo casa, abbigliamento, attività affini », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero, del turismo e degli sports, arredamento secondo casa, abbigliamento, attività affini », che avrà luogo a Piacenza dal 26 marzo al 3 aprile 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(981)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, con effetto dal 15 giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni (Salerno), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 77.811,39 di cui al mod. *B*-Import n. 3282553 rilasciato in data 21 marzo 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, per l'importazione di cotone grezzo di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 12 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di oltre venti mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 720292 del 31 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze di natura esclusivamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni (Salerno), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, nella misura del 5 % di $ 77.811,39 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.

Costituzione dell'assemblea del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1974, n. 46, istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Napoli;

Visti gli articoli 8 e 14 della legge sopracitata concernenti rispettivamente la composizione dell'assemblea e la durata dei membri elettivi di essa;

Ravvisata la necessità di nominare i predetti membri elettivi in rappresentanza degli operatori e dei lavoratori;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie suddette, competenti per territorio;

Decreta:

Per la durata di cinque anni dalla data del presente decreto sono nominati membri dell'assemblea del Consorzio autonomo del porto di Napoli:

l'ing. Carlo Funel, in rappresentanza degli industriali;

l'ing. Pierluigi Fenelli, in rappresentanza dei riparatori navali;

il dott. Ferdinando Rocco, in rappresentanza dei commercianti;

l'avv. Antonio Iossa, in rappresentanza degli agricoltori;

il comm. Michele Coppola, in rappresentanza dell'armamento libero;

il dott. Giuseppe Drago, in rappresentanza dell'armamento di linea;

il gr. uff. Ugo Bosco, in rappresentanza degli spedizionieri;

il dott. Vincenzo Spetrino, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari;

i signori Luigi Alfano, Francesco Belli, Carmine Salierno, Silvano Ridi, Ciro Romano e Michele Viscardi, in rappresentanza dei lavoratori portuali;

il cap. Alfonso Fappiano ed il sig. Salvatore Striano, in rappresentanza delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti;

il sig. Antonio Falanga, in rappresentanza della gente di mare;

il sig. Andrea Salerno, in rappresentanza del personale del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro: RUFFINI

(1217)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1977.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 26 novembre 1976, con la quale le provenienze dall'Arabia Saudita sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Arabia Saudita è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 26 novembre 1976 per le provenienze dall'Arabia Saudita perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dorgali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Dorgali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(648/M)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(577/M)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(578/M)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(579/M)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(580/M)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(581/M)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(747/M)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Centrache (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(748/M)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(582/M)

Autorizzazione al comune di Lanusei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Lanusei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(583/M)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(584/M)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(585/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Cornello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Camerata Cornello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(586/M)

Autorizzazione al comune di San Zeno di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di San Zeno di Montagna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(587/M)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(588/M)

Autorizzazione al comune di Pianengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Pianengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(589/M)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Casole d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(590/M)

Autorizzazione al comune di Trontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Trontano (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(591/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(592/M)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(600/M)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Fordongianus (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(594/M)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(595/M)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Ales (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(596/M)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(597/M)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Sedilo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(598/M)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(599/M)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(593/M)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(601/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Rusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Poggio Rusco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(602/M)

Autorizzazione al comune di Quistello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Quistello (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(603/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle a Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Serravalle a Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(604/M)

Autorizzazione al comune di Moglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Moglia (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(605/M)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(606/M)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(607/M)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(608/M)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(609/M)

Autorizzazione al comune di Virgilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Virgilio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(610/M)

Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(611/M)

Autorizzazione al comune di Castell'Arquato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Castell'Arquato (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(612/M)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(613/M)

Autorizzazione al comune di Schivenoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Schivenoglia (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decretò legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(614/M)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(615/M)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(616/M)

Autorizzazione al comune di Ceresara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Ceresara (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.772.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(617/M)

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(618/M)

Autorizzazione al comune di Campo Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Campo Spinoso (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(619/M)

Autorizzazione al comune di Ottobiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Ottobiano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(620/M)

Autorizzazione al comune di Vidigulfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Vidigulfo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(621/M)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio Lomellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di S. Giorgio Lomellina (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(622/M)

Autorizzazione al comune di S. Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di S. Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(623/M)

Autorizzazione al comune di Oliva Gessi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Oliva Gessi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(624/M)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(625/M)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(626/M)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(627/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni d'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di San Giovanni d'Asso (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(628/M)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(629/M)

Autorizzazione al comune di Albosaggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Albosaggia (Sondrio) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(630/M)

Autorizzazione al comune di Cassolnovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Cassolnovo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(631/M)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(632/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 1° febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,05	882,20	882,10	882,10	882,10
Dollaro canadese	860,85	860,85	861,70	860,85	862,50	860,80	861,30	860,85	860,85	860,85
Franco svizzero	352,13	352,13	351,90	352,13	352,15	352,10	352,20	352,13	352,13	352,15
Corona danese	149,39	149,39	149,50	149,39	149,37	149,35	149,41	149,39	149,39	149,40
Corona norvegese	166,67	166,67	166,75	166,67	166,65	166,65	166,70	166,67	166,67	166,65
Corona svedese	207,88	207,88	207,75	207,88	207,89	207,85	207,90	207,88	207,88	207,90
Fiorino olandese	350,29	350,29	350,25	350,29	350,45	350,25	350,45	350,29	350,29	350,30
Franco belga	23,854	23,854	23,88	23,854	23,75	23,80	23,865	23,854	23,854	23,85
Franco francese	177,60	177,60	177,45	177,60	177,60	177,55	177,72	177,60	177,60	177,60
Lira sterlina	1513,70	1513,70	1514 —	1513,70	1513,40	1513,65	1513,95	1513,70	1513,70	1513,70
Marco germanico	366,79	366,79	366,70	366,77	366,70	366,75	366,55	366,79	366,79	366,80
Scellino austriaco	51,61	51,61	51,55	51,61	51,30	51,60	51,60	51,61	51,61	51,60
Escudo portoghese	27,39	27,39	27,25	27,39	27,35	27,35	27,38	27,39	27,39	27,40
Peseta spagnola	12,822	12,822	12,82	12,822	12,82	12,80	12,82	12,822	12,822	12,80
Yen giapponese	3,067	3,067	3,07	3,067	3,05	3,05	3,066	3,067	3,067	3,06

Media dei titoli del 1° febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	86,150
Redimibile 3,50 % 1934	98,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
» 5 % (Ricostruzione)	95,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
» 5 % (Città di Trieste)	90,075
» 5 % (Beni esteri)	89,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,600
» 5,50 % » » 1968-83	75,200
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	90,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,925
» poliennali 7 % 1978	92,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,100
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,525
» » 9 % 1980	87,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,15
Dollaro canadese	861,075
Franco svizzero	352,165
Corona danese	149,40
Corona norvegese	166,685
Corona svedese	207,89
Fiorino olandese	350,37
Franco belga	23,859
Franco francese	177,66
Lira sterlina	1513,825
Marco germanico	366,67
Scellino austriaco	51,605
Escudo portoghese	27,385
Peseta spagnola	12,821
Yen giapponese	3,066

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli, a posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di commessi presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di tale personale nei predetti uffici;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzione riservata agli invalidi ed agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli, a posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito indicate:

	Numero dei posti
A) Concorso per la regione Piemonte	7
B) Concorso per la regione Lombardia	13
C) Concorso per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia	13
D) Concorso per la regione Liguria	3
E) Concorso per le regioni Emilia-Romagna, Toscana	14
F) Concorso per le regioni Marche, Umbria e Abruzzi	7
G) Concorso per la regione Lazio	7
H) Concorso per la regione Puglia	6
I) Concorso per la regione Sicilia	15
L) Concorso per la regione Sardegna	3

E' consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi precedentemente indicati.

Il candidato dovrà, pertanto, specificare esattamente, nella domanda, per quale regione intende concorrere. Qualora in essa sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Art. 2.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 1 debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè di vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema *esemplificativo*, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio, in relazione a quanto specificato nella domanda di partecipazione al concorso, presso qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della regione per la quale si è inteso concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Nelle domande dovranno essere elencati i titoli di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Alle domande di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che comprovino il possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione annessa al presente decreto (allegato 2).

Ai fini della predetta valutazione il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Le commissioni saranno costituite ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato 2.

Art. 7.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalle commissioni esaminatrici ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreti ministeriali saranno approvate le graduatorie generali di merito formate dalle suddette commissioni e saranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione delle graduatorie dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato allo estero

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dell'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni nell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di commesso e saranno destinati a prestare servizio presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione per la quale hanno chiesto di concorrere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale. Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova i commessi in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1976
Registro n. 101 Istruzione, foglio n. 77

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per il conferimento di . . posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione . . ., indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione . . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) . .,
2) . .,
3) . .,
eccetera.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma . . . . .
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

A) *Titolo di studio*
(fino a punti 12)

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda della media dei voti riportati a partire da quello superiore al minimo:

da 6,01 a 7	punti	3,00
da 7,01 a 8	»	6,00
da 8,01 a 9	»	9,00
da 9,01 a 10	»	12,00

N.B. — Non sono valutabili titoli superiori al predetto.

B) *Titoli di servizio*
(fino a punti 30)

1) Servizio prestato senza demerito nella carriera ausiliaria (fino a punti 10):

a) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali;

b) servizio quale agente o soldato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonchè i servizi militari, non di leva, prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica: punti 1,00 per anno fino a punti 5,00;

c) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*): punti 0,60 per anno fino a punti 3,00;

d) servizio prestato come commesso presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno fino a punti 2,00;

2) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi (fino a punti 10):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1,00 per anno fino a punti 5,00;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,60 per anno fino a punti 3,00;

c) servizio prestato come autista presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno fino a punti 2,00;

3) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito come operaio (fino a punti 10):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1,00 per anno fino a punti 5,00;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,60 per anno fino a punti 3,00;

c) servizio prestato come operaio presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno fino a punti 2,00;

La frazione di anno superiore a mesi sei si calcola per anno intero.

La frazione di anno inferiore a mesi sei e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola per la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), del n. 1) e alle lettere *a*) e *b*) dei numeri 2) e 3) dovranno indicare la data dell'inizio, nonchè dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

I servizi di cui alla lettera *d*) del n. 1) e alla lettera *c*) dei numeri 2) e 3) devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

C) *Altri titoli*
(fino a punti 8)

per ciascuna specializzazione tecnica da comprovare esclusivamente con la presentazione della copia autenticata del relativo libretto di lavoro: punti 2,00 fino a punti 6,00;

per la patente di guida di tipo *A*	punti	0,25;
per la patente di guida di tipo *B*	»	0,30;
per la patente di guida di tipo *C*	»	0,50;
per la patente di guida di tipo *D*	»	0,75;
per la patente di guida di tipo *E*	»	1,00;

altri titoli non compresi nelle categorie indicate alla presente lettera *C*) e alle lettere *A*) e *B*) e relativi alle mansioni previste per la carriera ausiliaria: fino a punti 1,00.

(805)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Le prove scritte per le lingue obbligatorie tedesca ed inglese e per le lingue facoltative francese, serbocroata, slovena, spagnola, svedese, finlandese, russa del concorso a due posti di traduttore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi e atti stranieri avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 marzo 1977.

(1001)

OSPEDALE CIVILE « G. MACCABELLI » DI RUSSI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Russi (Ravenna).

(1090)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770330)